

QUESITO N. 1

OGGETTO:” servizi di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti domestici ed assimilati destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta per la durata di anni 2. nel comune di Cervaro. Valore stimato, IVA esclusa: 951 296,33 EUR

A seguito della lettura del disciplinare di gara emergo alcune anomalie rispetto a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici che sancisce la proporzionalità dei requisiti richiesti in funzione della natura dell'appalto e l'ammissibilità alla massima partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici. In considerazione anche quanto sancito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di emanazione del - Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 con relativi allegati in merito alle procedure di affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Con la presente siamo ad sottoporvi i seguenti quesiti:

Quesito n.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;

Quesito 1 bis

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta Visto quanto ascripto in premessa si chiede a quanto ammonta il costo del personale per l'espletamento del servizio in oggetto

Quesito n.2

La proprietà dei rifiuti differenziati(cartta,plastica,ferro,vetro,cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Quesito n.3

I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti?

Quesito n.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Quesito n.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

Quesito

n.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso

- a-Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).

b- L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

- visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione

Quesito n.7

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie

Premesso

-Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie, il cui rilascio è rilegato al pagamento di una somma che varia da € 50 a100 con aggravio di costi per l'operatore economico che intendere partecipare alla procedura di gara

- visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali ne tantomeno vi è obbligatorietà legislativa in tal senso;
-che l'art.86 del D.Lgs 50/2016 sancisce i mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi ascritti nell'allegato XVII parte I lett.a, non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva

-La richiesta nel bando di due referenze bancarie è illegittima per irragionevolezza ed inutilità dell'adempimento, oltre che in contrasto con il principio di economicità. Consiglio di Stato, sezione V, 22 aprile 2002, n. 2183

-Del resto, è ben possibile che l'operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti - economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima. A tal proposito, è stato, infatti, rilevato che la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito "rigido", stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542;

-Un secondo problema è dato nel caso della mancata menzione, nella lex specialis di gara, della possibilità di provare il requisito mediante la documentazione equipollente. A riguardo, si ritiene che la previsione della fungibilità del requisito economico-finanziario espressamente indicato nell'art. del codice D.lgs 50/2016 con ogni altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante trovi ingresso nella disciplina di gara indipendentemente dal mancato richiamo della stessa. La lex specialis, infatti, deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura

Visto quanto ascritto all'art.83 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che cita testualmente

4 . Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Visto che la vs richiesta di due referenze bancarie ascritte nel bando di gara risulta essere illegittima rispetto alle norme in materia di appalti pubblici

La **prova** che un operatore economico deve fornire ai fini della dimostrazione dei requisiti sanciti all'art.83 comma 4 del codice deve avvenire con le modalità previste dall'allegato XVII, parte I lett. a), del D.lgs. 50/2016 , la documentazione di prova con costituisce requisito di economico finanziario come sancito dal codice degli appalti.

Visto che le referenze bancarie non costituiscono requisito di capacità economica finanziaria ma uno degli strumenti dimostrativi dei requisiti

Visto quanto sancito dall'art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

visto che La lex specialis, , deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

- a- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie secondo quanto previsto dall'art.83 del D.Lgs 50/2016
- b- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara attraverso all'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico sostituendo le referenze bancarie
- c- E' possibile sostituire le referenze bancarie con una polizza Responsabilità Civile verso Terzi così come previsto dall'art.83 comma 4 lett.C
- d- Un operatore economico che non intrattiene rapporti di affidamento con le banche e/o utilizza carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziari in ottemperanza alle norme legislative vigenti come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;
- e- Un operatore economico con meno di tre anni di attività come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto;

Quesito n.8

Visto che sul sito web della CUC e del comune di Cervaro non è presente il bando il disciplinare ,il capitolato corredati dagli allegati relativi alla procedura in oggetto

Si chiedo dove è come è possibile reperire quanto sopra ascritto considerato che la presentazione delle domanda di partecipazione scade il 21.03.2017 e che la pubblicazione dell'avviso è avvenuta il 23.02.2017

Quesito n.9

Nel disciplinare di gara nulla risulta esservi ascritto in merito alla redazione della offerta tecnica in merito al sua composizione inteso come numero di pagine, caratteri di scrittura , allegati , indice ed ecc..

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

Di quante pagine deve essere composta l'offerta tecnica

In attesa di una vs nota alla presente in tempi celeri porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA QUESITO N. 1

In riferimento all'oggetto si comunica quanto segue :

Quesito n.1: vedere ALLEGATO I CALCOLO DELLA SPESA pag. 4. I nominativi del personale, per ragioni di privacy, saranno forniti dal Comune di Cervaro esclusivamente alla Ditta aggiudicataria.

Quesito 1 bis : vedere ALLEGATO I CALCOLO DELLA SPESA pag. 4

Quesito n.2 : vedere RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA ALLEGATO G pag. 12

Quesito n.3: vedere RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA ALLEGATO G pag. 12

Quesito n.4 : vedere ALLEGATO I CALCOLO DELLA SPESA pag. 5. Il servizio rifiuti è attualmente articolato in modalità differenti, pertanto il numero e la tipologia dei mezzi attualmente utilizzati non rilevano ai fini della presente procedura.

Quesito n.5: vedere ALLEGATO I CALCOLO DELLA SPESA e PROSPETTO ECONOMICO ALLEGATO L

Quesito n.6 : Il parere dell'ANAC 221/2015 non risulta attinente, in quanto nel caso esaminato dall'ANAC era lo stesso Bando di gara a prevedere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali quale requisito di esecuzione, non già di partecipazione. Nella presente procedura detto requisito è esplicitato, invece, quale requisito di partecipazione a pena d'esclusione e deve essere posseduto anche dalle Ditte eventualmente associate con modalità temporanea. Sempre dalla legge speciale di gara, del resto, è richiesto esplicitamente che le Ditte partecipanti alla presente procedura abbiano svolto servizi analoghi, per i quali è ineludibile l'iscrizione all'Albo, nei tre anni antecedenti il bando di gara (2014-2015-2016).

Quesito n.7 :

7a) E' possibile sostituire le referenze bancarie con una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi di quanto previsto nell' Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione , parte prima lettera a del DLgs 50/2016

7 b) il fatturato e le garanzie sono due requisiti entrambi richiesti ma distinti. l'uno dall'altro. Per ciò che riguarda il fatturato vedere il DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO A pag. 21 :
“ In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura del 60 % e per le mandanti nella misura minima del 10 % cadauna ”

.Per ciò che riguarda le garanzie vedere il DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO A pag. 21
“In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio, GEIE o di imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso detto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;

7c) vedere punto 7a

7 d) vedere punto 7a

7 e) vedere il DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO A pag. 21 “Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività

Quesito n.8 : il Bando ed i relativi allegati sono disponibili sul sito dell'Unione dei Comuni delle Mainarde, nella sezione CUC Centrale di committenza
[:http://www.unionecomunimainarde.it/](http://www.unionecomunimainarde.it/)

Il link che riporta alla piattaforma telematica e da cui le varie ditte andranno a caricare l'offerta è: <http://31.14.137.57/unionecomunimainarde/gare/.ll> Bando di gara è stato pubblicato sulla G.UC.E in data 28 febbraio 2017, sulla G.U.R.I in data 1 marzo 2017, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in data 2 marzo 2017, sul sito Sitar in data 3 marzo 2017, osservatorio regionale dei Contratti, sul sito Anac ed è prossima la pubblicazione su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali (per estratto).A norma dell'art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale) comma 1 del D.Lgs 50/2016 “i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72 (pubblicazione sul sito Unione Europea)

Cio' spiega la pubblicazione del bando di gara e degli allegati sul sito dell'Unione dei Comuni delle Mainarde in data 1 marzo 2017 contestualmente alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e dopo la pubblicazione sul Sito Unione Europea (avvenuta in data 28 febbraio 2017)

Quesito n.9 vedere il DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO A pag. 31 e 32.

Distinti saluti